

**LA LEGGE D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA
VIOLA IL DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CEDU?
(NOTA A CORTE COST., 26 NOVEMBRE 2009, N. 311)**

di

Renzo Dickmann

(Consigliere parlamentare della Camera dei deputati)

16 dicembre 2009

1. La Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 2009 tocca fundamentalmente due temi: i limiti alla legittimità costituzionale delle leggi d'interpretazione autentica e la portata applicativa dell'art. 117, primo comma, Cost. rispetto a tali leggi, nel loro raffronto con l'art. 6.1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che contempla il diritto al giusto processo davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale¹.

2. La vicenda all'origine della questione di legittimità sottoposta alla Corte costituzionale si può così sintetizzare.

- La Corte di cassazione e la Corte di appello di Ancona hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006), che prevede:

“Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei

¹ L'art. 6.1 della CEDU prevede al riguardo: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...)”.

corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

- Il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in materia di trasferimento di personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado degli enti locali alle dipendenze dello Stato, prevede:

“Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto”.

- In particolare la questione che si pone è se la garanzia del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli enti locali in favore dei dipendenti ATA passati da tali ruoli a quelli statali può risolversi, sulla base di un intervento legislativo del 1999 e di due decreti ministeriali emanati successivamente in conformità ad un accordo raggiunto fra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali², nell'attribuzione al dipendente del cd. “maturato economico”.

² Si vedano i decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 “Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, e del 5 aprile 2001 “Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data

- La sopravvenuta interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 ad opera del citato comma 218, che sostanzialmente legifica i precedenti decreti ministeriali, ha indotto la Corte di cassazione, da tempo investita della questione sulla base di svariati ricorsi presentati in relazione al testo vigente prima dell'interpretazione autentica, a riprendere in considerazione la legittimità della disciplina in questione.

- Secondo la Cassazione (e la Corte d'appello di Ancona) la citata disposizione d'interpretazione autentica, sopravvenendo in pendenza di procedimenti giudiziari avviati anche a seguito della disciplina dei due decreti ministeriali precedenti, sarebbe invasiva dell'indipendenza e dell'imparzialità della giurisdizione e quindi illegittima rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'art. 6.1 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

- Secondo la Corte di Strasburgo lo Stato non può introdurre slealmente un'interpretazione normativa a suo favore di norme *sub iudice*, a meno che ciò dipenda da "imperiosi motivi d'interesse generale" (*impérieux motifs d'intérêt général*)³.

- Secondo la Corte di Strasburgo il diritto ad un giusto processo di cui all'art. 6.1 CEDU costituisce un diritto fondamentale che anche l'Unione europea rispetta in quanto principio generale (all'epoca del ricorso) in forza dell'art. 6.2 TUE; dal 1° dicembre 2009 tale disposizione è sostituita dal nuovo art. 6 TUE che prevede:

"1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola".

³ Si veda il successivo paragrafo 4.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.

- La Corte costituzionale aveva già esaminato e rigettato alcune questioni di legittimità sollevate da giudici di merito con riferimento all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 per violazione di disposizioni costituzionali diverse dall'art. 117, primo comma, Cost.⁴.

3. La Corte costituzionale nella pronuncia in esame⁵ ribadisce la propria giurisprudenza in materia di portata applicativa dell'art. 117, Cost., sulla base di quanto argomentato nelle sue note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ampiamente esaminate in dottrina⁶.

Secondo la Corte il riferimento agli “obblighi internazionali” di cui all'art. 117, primo comma, Cost., si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost., in quanto l'art. 117, primo comma, Cost., “ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi”: il contrasto di una norma nazionale con una norma pattizia, quale in particolare la CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

⁴ Corte cost., 26 giugno 2007, n. 234; ord. 23 novembre 2007, n. 400; ord. 13 giugno 2008, n. 212. Le disposizioni assunte violate erano gli artt. 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost.

⁵ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 6 in diritto.

⁶ I commenti alle due pronunce sono numerosi. In questa sede si ricordano: C. ZANGHI', *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 347 e 348 del 2007*, in www.giurcost.org (rubrica “Studi e commenti”); A. RUGGERI, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità*, in www.forumcostituzionale.it; ID., *Ancora in tema di rapporti tra CEDU e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; R. DICKMANN, *Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione*, in www.federalismi.it, n. 22 del 2007; ID., *Corte costituzionale e diritto internazionale*, in *Foro amministrativo - Consiglio di Stato*, 2007, 3591 ss.; A. MOSCARINI, *Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti e uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo*, in www.federalismi.it, n. 22 del 2007; C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; si vedano anche i commenti di B. RANDAZZO, V. MAZZARELLI e M. PACINI, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, 25 ss.; L. CAPPUCCIO, *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione*, in *Foro it.*, 2008, I, 47 ss.; F. GHERA, *Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il diritto comunitario)*, *ibidem*, 50 ss.; D. TEGA, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte «sub-costituzionale» del diritto*, in *Quad. cost.*, 2008, 133 ss.; C. NAPOLI, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la nuova collocazione della CEDU e le conseguenti prospettive di dialogo tra le Corti*, *ibidem*, 137 ss.; N. PIGNATELLI, *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la dilatazione della tecnica della «interposizione» (e del giudizio costituzionale)*, *ibidem*, 140 ss.; F. SORRENTINO, *Apologia delle “sentenze gemelle” (Brevi note a margine delle sentenze nn. 347 e 348/2007 della Corte costituzionale)*, in *Dir. soc.*, 2009, 213 ss.

La Corte ha inoltre precisato che al giudice nazionale, in quanto “giudice comune” della Convenzione⁷, “spetta il compito di applicare le relative norme, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo”. In caso di contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale, come giudice comune della CEDU, deve interpretare la norma interna in modo da renderla conforme alla CEDU “fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica”, in conformità con l’interpretazione della norma CEDU che risulta dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Se il giudice nazionale comune ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretativa, non può procedere all’applicazione della norma della CEDU in luogo di quella interna contrastante, disapplicandola, né può fare applicazione di una norma interna che egli stesso ha ritenuto in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, ma deve sollevare la questione di costituzionalità⁸ per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., ovvero anche dell’art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta⁹.

Sollevata la questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale deve *in primis* verificare se il contrasto sussiste e se sia effettivamente insanabile attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo¹⁰, e poi “verificare che il contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma CEDU”, dal momento che la diversa ipotesi è considerata espressamente compatibile dall’art. 53 CEDU.

In caso di contrasto, la Corte costituzionale dovrà dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione interna per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla norma CEDU invocata nel caso sottoposto utilizzata come norma interposta, se previamente valutata a tal fine conforme all’ordinamento costituzionale italiano¹¹. A tal fine la Corte non può sindacare l’interpretazione della CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo ma può “verificare” se la norma CEDU, nell’interpretazione da questa data, “non si ponga in

⁷ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, punto 6.2 in diritto.

⁸ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, punto 5 in diritto; 24 ottobre 2007, n. 349, punto 6 in diritto; 24 luglio 2009, n. 239, punto 3 in diritto.

⁹ La Corte cost. (30 luglio 2008, n. 306, punto 10 in diritto) ha espressamente rilevato che rientrano tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all’art. 10 Cost. quelle che garantiscono i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche (sul punto si veda R. DICKMANN, *Corte costituzionale e diritto internazionale*, cit., spec. 3606-3607).

¹⁰ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, punti 4.5 e 4.6 in diritto.

¹¹ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, punto 4.7 in diritto; 24 ottobre 2007, n. 349, punto 6.2 in diritto.

conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione”. In simile eccezionale ipotesi la Corte costituzionale “esclude l’operatività del rinvio alla norma internazionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.” Non potendo incidere sulla sua legittimità, secondo la Corte deve pronunciare “l’illegittimità, per quanto di ragione, della legge di adattamento”, verosimilmente rispetto alla norma convenzionale nell’interpretazione datane a Strasburgo¹².

4. Secondo la Corte costituzionale la norma d’interpretazione autentica censurata non costituisce un intervento irragionevole del legislatore, in quanto il principio del cd. “maturato economico” non è una novità introdotta per l’occasione¹³ ed era comunque stato riconosciuto dal legislatore sulla base di un accordo tra amministrazione ed organizzazioni sindacali¹⁴, nei termini illustrati al paragrafo 2.

Quanto alla legittimità dell’istituto della legge interpretativa, in considerazione della sua efficacia retroattiva, rispetto alla Costituzione¹⁵ e rispetto all’art. 6.1 CEDU, occorre considerare che la Corte ha già fornito in passato molteplici indicazioni che circoscrivono il ricorso a tale istituto, pur ammettendone la legittimità sul piano degli effetti.

In particolare secondo la Corte le norme d’interpretazione autentica devono essere sottoposte sia ad un attento vaglio di conformità, sotto il profilo del rispetto del principio di affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico, sia ad uno stretto scrutinio di

¹² Così corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 6 in diritto. Per alcune questioni problematiche relative agli effetti di una simile declaratoria d’illegittimità costituzionale si veda R. DICKMANN, *op. ult. cit.*, spec. 3609.

¹³ Il principio del “maturato economico” è stato introdotto, con valenza generale, dalla l. 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

¹⁴ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 7 in diritto.

¹⁵ In dottrina si vedano in particolare: C. LAVAGNA, *L’interpretazione autentica delle leggi e degli atti giuridici*, Milano, 1942; G. MARZANO, *L’interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti tra interpretazione autentica e giurisdizionale*, Milano, 1955; G. GALLONI, *L’interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti tra interpretazione autentica e giurisdizionale*, Milano, 1955; G. RONCAGLI, *L’interpretazione autentica*, Milano, 1954; G. GAVAZZI, *Sulla interpretazione autentica della legge*, in *Studi giuridici in memoria di A. Passerini*, Milano, 1955; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971; G. TARELLO, *L’interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, I, 2, Milano, 1980, 241 ss.; A. GARDINO CARLI, *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica della legge*, Milano, 1997; G. VERDE, *L’interpretazione autentica della legge*, Torino, 1997; A. PUGIOTTO, *La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica*, in *Studium iuris*, 1997, 64 ss.; ID., *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano, 2003; ID., *Nulla di nuovo (o quasi) sul fronte costituzionale delle leggi interpretative*, in *Giur. cost.*, 2005, 5145 ss.; *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore*, Atti del Seminario svoltosi a Roma il 5 ottobre 2000, a cura di A. Anzon, Torino, 2001; R. DICKMANN, *Processo legislativo e limiti della legge*, Napoli, 2006, 254 ss. (con ampia ricostruzione della giur. cost. in materia).

ragionevolezza, per assicurare il rispetto dell'indipendenza della funzione giurisdizionale che si esplicita per il legislatore nel limite dell'insuperabilità del giudicato¹⁶.

Inoltre la Corte rileva che, anche se l'istituto della legge d'interpretazione autentica, nel quadro della più generale problematica della retroattività delle leggi, sconta una lettura critica da parte della Corte di Strasburgo, per la quale il principio dello stato di diritto e il diritto ad un giusto processo di cui all'art. 6.1 CEDU vietano interferenze del legislatore nell'amministrazione della giustizia volte a influenzare l'esito della controversia, un simile intervento rimane legittimo anche ai sensi della CEDU ove sia riconducibile a "motivi imperativi di interesse generale" (*impérieux motifs d'intérêt général*)¹⁷.

Conseguentemente la Corte costituzionale, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul punto, da essa passata in rassegna¹⁸, ritiene che l'art. 6.1 CEDU non implichi un divieto assoluto d'ingerenza del legislatore mediante interventi retroattivi¹⁹. In particolare, nel caso ad essa sottoposto, l'intervento legislativo d'interpretazione autentica secondo la Corte si giustifica per ragioni che costituiscono senz'altro "motivi imperativi di interesse generale". La rilevazione di tali "motivi imperativi", sempre secondo la Corte, non spetta solo alla Corte di Strasburgo ma anche ai singoli Stati, in quanto ogni decisione al riguardo implica "una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti" e che sono comunque alla base dell'esercizio del potere legislativo di ogni singolo Paese²⁰.

Ai fini della soluzione del caso in esame la Corte rileva la sussistenza di tali "motivi imperativi" nel fatto che con la norma impugnata si è "contribuito a soddisfare l'indiscutibile interesse generale a rendere tendenzialmente omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti del ruolo statale, al di là delle rispettive provenienze, impedendo che una diversa

¹⁶ Corte cost. 7 aprile 1988, n. 413, punto 2 in diritto; 4 aprile 1990, n. 155, punto 3 in diritto; 15 luglio 1991, n. 346, punto 2 in diritto (con note di A. Cerri in *Le Regioni*, 1992, 1038 ss., e di F. Sorrentino, in *Giur. cost.*, 1991, 2773 ss.); ord. 17 gennaio 1995, n. 22; 30 marzo 1995, n. 94, punto 6 in diritto; 22 novembre 2000, n. 525, punto 2 in diritto; 15 luglio 2005, n. 282, punto 3.2 in diritto.

¹⁷ La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa *Scordino c. Italia* n. 36813/1997, ha precisato che il diritto al giusto processo ex art. 6.1 CEDU, se da un lato non assicura nel processo civile l'immutabilità della norma da applicare per tutti i procedimenti in corso, obbliga dall'altro lo Stato a non esercitare un'ingerenza normativa finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso, salvo che l'intervento retroattivo sia giustificato da «motivi imperiosi di carattere generale». Il principio è stato anche affermato nelle cause: *Raffineries Grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, del 9 dicembre 1994; *Papageorgiou c. Grecia*, del 22 ottobre 1997; *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, del 23 ottobre 1997; *Zielinski e altri c. Francia*, del 28 ottobre 1999; *Forrer-Niederthal c. Germania*, del 20 febbraio 2003; *Ogis-institut Stanislas, Ogec St. Pie X e Blanche De Castille e altri c. Francia*, del 27 maggio 2004; *Scanner de L'Ouest Lyonnais e altri c. Francia*, del 21 giugno del 2007.

¹⁸ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 8 in diritto.

¹⁹ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 9 in diritto.

²⁰ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 9 in diritto.

interpretazione potesse determinare, non solo una smentita dell'originario principio di 'invarianza della spesa', ma anche e soprattutto un assetto che rischiava, esso sì irragionevolmente, di creare un potenziale *vulnus* al principio di parità di trattamento, che le amministrazioni pubbliche devono garantire”²¹.

5. A conclusione di queste brevi note sulla pronuncia in commento pare di poter sostenere che la Corte costituzionale, escludendo che la disposizione impugnata sia in contrasto con l'art. 6.1 CEDU e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost., abbia essa stessa svolto valutazioni di spettanza della CEDU, quasi come se anch'essa sia “giudice comune” della Convenzione, pur non appartenendo all'ordine giurisdizionale interno.

Peraltro le valutazioni della Corte sulla vicenda, condivisibili *in toto* sia in ordine alle ragioni addotte per escludere l'illegittimità dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, sia in ordine alla conferma della legittimità per il legislatore del ricorso a leggi retroattive, anche d'interpretazione autentica, purché nel rispetto del limite del giudicato, non fugano il dubbio che la stessa Corte di Strasburgo, eventualmente adita, possa ribaltarne le conclusioni, optando, dal suo punto di vista, per l'esclusione della sussistenza, nel caso in esame, dei “motivi imperativi” rilevati dalla Corte italiana.

Pur nella constatazione dell'assenza di effetti costitutivi delle sentenze pronunciate a Strasburgo, in questa sede pare utile osservare come gli argomenti da essa forniti nella propria giurisprudenza per valutare la sussistenza o meno dei suddetti “motivi imperativi” sembrano implicare che la Corte europea, per il tramite di essi, possa ingerirsi nella valutazione di delicati profili interni dei Paesi membri, costituendo esercizio di valutazioni politiche di esclusiva pertinenza nazionale, come la Corte costituzionale, nel suo consueto garbo, non ha mancato di evidenziare.

²¹ Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, punto 9 in diritto, dove si chiarisce come la soluzione legislativa in questione permette anche di dirimere il contrasto sorto tra diversi giudici di merito aditi dagli interessati.